



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

Prot.n. 10743/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari VI e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Interventi a sostegno della famiglia"  
Reg. Gen. n. 6 (ex Reg. Gen. n. 29 – VIII Legislatura)**

Ad iniziativa del Consigliere Angelo Marino.  
Depositata il 25 maggio 2010

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame.  
II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **10 GIU 2010**

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

## RELAZIONE

La famiglia, primo luogo di aggregazione delle persone, cellula e fondamento di ogni tipo di società, individuata come soggetto di rilevanza costituzionale intesa come "società naturale fondata sul matrimonio" (art. 29 e segg. della Costituzione) necessita da parte del legislatore una particolare e prioritaria attenzione.

E' nella famiglia che si delineano i valori fondamentali cui i futuri cittadini si ispireranno ed attraverso i quali formeranno le loro coscienze ed in essa, che la persona cresce e costruisce la propria personalità, appare come un obbligo, che in sede regionale, se ne riconosca la funzione primaria come fonte di garanzia e sviluppo e che dia effettività giuridica al riconoscimento dei diritti inviolabili della persona.

Nasce perciò l'esigenza di una regolamentazione organica che dia anche un sostanziale aiuto sia alle famiglie in via di formazione che alle famiglie numerose: il futuro della nazione è strettamente collegato al futuro della famiglia ed è, quindi, essenziale la riflessione sul destino di un popolo che è sempre più di anziani e di figli unici.

Il presente progetto di legge, pertanto, partendo da una definizione aderente al dettato costituzionale, delinea le finalità della norma (art. 1).

Gli obiettivi che si pone il progetto di legge (art. 2) sono, a titolo esemplificativo,:

- garantire il diritto di ciascuno a formare un nuovo nucleo familiare;
- riconoscere il valore della maternità e della paternità incoraggiando la procreazione libera e consapevole anche mediante interventi che possano superare eventuali limitazioni di carattere economico e sociale, con particolare riferimento alle famiglie numerose ed all'affido anche di bambini disabili;
- corresponsabilizzare i genitori nella cura e nell'educazione dei figli;
- garantire ai pazienti ricoverati il benessere psicoaffettivo della famiglia;
- assicurare la tutela e l'assistenza a favore di nuclei familiari con esperienza di abusi e violenze, anche a sfondo sessuale
- sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie nel cui nucleo sono presenti disabili, finalizzate ad agevolare il loro mantenimento nell'ambito familiare;
- riconoscere il valore sociale del lavoro domestico, in quanto essenziale per la vita delle famiglie e per la società
- garantire una equità attraverso la concessione di agevolazioni alle famiglie numerose;
- rendere compatibili le esigenze di studio e di lavoro dei coniugi con le responsabilità familiari.

Tali impegni saranno previsti da un piano triennale elaborato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta (art. 3). Vengono poi indicate una serie di benefici, iniziative e provvidenze sia per favorire la costituzione di nuovi nuclei familiari, che per le famiglie numerose ed anche per la prima infanzia, preadolescenza ed adolescenza (artt. 5 e seguenti).

E' previsto una particolare attenzione al mondo dell'associazionismo familiare (art. 9), e la costituzione di sportelli per la famiglia (art. 10) e dell'Osservatorio regionale permanente sulla famiglia (art. 11).

L'attenzione che il Consiglio Regionale della Campania dedica alla famiglia è significato dalla

4



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

costituzione di una Commissione Permanente, costituita ai sensi dello Statuto vigente, per le politiche familiari (art. 12).

Altra iniziativa è la Conferenza Regionale sulla Famiglia (art. 13) che riunirà gli Enti Locali, le ASL, i gestori di servizi sociosanitari e tutte le strutture associative familiari per la verifica dello stato delle iniziative già programmate e le necessità che emergono per la predisposizione di programmi regionali. In conclusione appare necessario pensare alle famiglie, per le famiglie, per un mantenimento di quei valori che hanno valorizzato e valorizzano ancora oggi i cittadini campani agli occhi della comunità nazionale ed oltre.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

## **Art.1**

### **(Finalità)**

1. La Regione Campania riconosce e garantisce i diritti inviolabili della famiglia quale formazione sociale di primario interesse pubblico, sintesi di valori spirituali e di comunione materiale, secondo i principi dettati dall'art. 29 della Costituzione della Repubblica italiana, ponendo la persona al centro della sua azione e promuovendone lo sviluppo.
2. La Regione Campania, in conformità alle disposizioni sancite dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione e a quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989", riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e istituzione privilegiata per la nascita, la cura e l'educazione dei figli, per l'assistenza ai suoi componenti e per la solidarietà tra le generazioni. Ogni intervento di cui alla presente legge va riferito all'ambito familiare come luogo di vita di ciascuno dei suoi membri.
3. La Regione, pertanto, nell'ambito delle proprie competenze attua, con il concorso degli enti locali, una politica organica volta a sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle proprie funzioni sociali.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

**Art. 2**

**(Obiettivi)**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nell'esercizio della propria attività di indirizzo, coordinamento e programmazione, persegue i seguenti obiettivi:
  - a) garantire il diritto di ciascuno a formare un nucleo familiare, rimuovendo ostacoli di ordine abitativo, lavorativo ed economico;
  - b) riconoscere il valore della maternità e della paternità, incoraggiando la procreazione consapevole anche mediante interventi volti a superare eventuali limitazioni di carattere economico e sociale;
  - c) salvaguardare la gravidanza e il nascituro dal momento del concepimento al parto, attivando i servizi atti a soddisfare le esigenze, anche di ordine psicologico, dei genitori ed a prevenire le cause che possono indurre la madre ad interrompere la gravidanza;
  - d) corresponsabilizzare i genitori nella cura e nell'educazione dei figli e nella formazione della loro personalità sotto l'aspetto psicologico, sociale e culturale;
  - e) garantire ai pazienti ricoverati presso presidi ospedalieri pubblici e privati il benessere psico - affettivo e la continuità del rapporto con i propri familiari, anche attraverso la promozione ed il sostegno di appositi servizi;
  - f) realizzare una diffusa informazione sulle modalità relative all'affido ed all'adozione nazionale ed internazionale e sostenere le famiglie che accolgono i minori, promuovendo e sostenendo le iniziative tese all'adozione di bambini disabili;
  - g) assicurare la tutela, l'assistenza e la consulenza a favore dei componenti del nucleo familiare che subiscono maltrattamenti, in particolare dei minori vittime di abusi e di violenza sessuale o di altro tipo;
  - h) sviluppare iniziative di solidarietà alle famiglie nel cui nucleo sono presenti disabili, finalizzate ad agevolare il loro mantenimento nell'ambito familiare;
  - i) promuovere agevolazioni per le famiglie numerose;
  - j) attivare servizi che facilitino la permanenza dell'anziano all'interno del nucleo familiare per incrementare i rapporti intergenerazionali;
  - k) riconoscere il valore sociale del lavoro domestico, in quanto essenziale per la vita delle famiglie e per la società, proteggendone lo svolgimento mediante la stipula di specifici contratti di assicurazione contro i rischi infortunistici;
  - l) rendere compatibili, anche attraverso l'estensione e la diversificazione dei servizi, le esigenze derivanti dagli impegni di studio e di lavoro dei coniugi con quelle connesse alle responsabilità familiari e promuovere le pari opportunità e la piena condivisione del carico del lavoro domestico e di cura dei figli tra donne e uomini;
  - m) tutelare e promuovere i diritti delle persone e delle famiglie immigrate e quelli delle famiglie dei lavoratori emigrati di ritorno che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale;
  - n) definire gli standard dei servizi residenziali per minori;
  - o) assicurare la realizzazione da parte degli enti locali di iniziative finalizzate al sostegno ai nuclei familiari di persone immigrate per consentire l'inserimento nel ciclo scolastico - educativo dei minori;
  - p) rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale, allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del fanciullo.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

### Art. 3

(Perseguimento degli obiettivi)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, determina gli interventi da attuare secondo un piano triennale di riferimento, le aree oggetto di progetti - obiettivo e di azioni programmatiche, le modalità per il coordinamento e l'integrazione di servizi di assistenza sociale con gli altri servizi del territorio, nonché le risorse disponibili per ciascun intervento.
2. Ai fini degli interventi previsti dalla presente legge l'ordine di priorità degli aventi titolo è stabilito sulla base del quoziente familiare definito secondo i seguenti elementi:
  - a) reddito complessivo del nucleo familiare al netto dell'IRPEF,;
  - b) numero dei componenti della famiglia ivi compreso il figlio concepito;
  - c) presenza nel nucleo familiare di soggetto portatore di handicap fisico e/o psichico, anziano convivente non autosufficiente o parzialmente non autosufficiente, soggetto in situazione di particolare disagio psico - fisico.
3. Nelle more dell'adozione del piano socio - assistenziale, la Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni della programmazione nazionale e nel rispetto delle disposizioni della presente legge, individua con propria deliberazione, previo parere della conferenza permanente regione - autonomie locali, sentite le competenti commissioni consiliari e l'Osservatorio di cui all'articolo 10, gli interventi ritenuti prioritari ed i criteri per la loro attuazione, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei capitoli del bilancio regionale di cui all'articolo 13.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

#### **Art. 4**

(Criteri generali di valutazione degli interventi)

##### 1. La Regione:

- a) valuta, nella definizione delle politiche regionali, comprese quelle tariffarie e dell'accesso ai servizi, la differente situazione economico - sociale derivante alle famiglie dal numero dei componenti a carico dei produttori di reddito;
- b) modula le politiche fiscali di sua competenza anche tenendo conto del criterio di cui alla lettera a);
- c) incentiva e sostiene, anche economicamente, gli enti locali singoli e/o associati, nonché le aziende sanitarie e di trasporto che definiscono qualificate iniziative in attuazione della presente legge;
- d) crea forme di integrazione tra servizi pubblici, iniziativa privata, reti informali di solidarietà, strutture di privato sociale, attraverso una azione di coordinamento, di controllo e di indirizzo svolta dalle strutture pubbliche.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

### **Art. 5**

(Benefici per la formazione di nuove famiglie)

1. Al fine di facilitare la formazione di nuove famiglie, la Regione prevede:
  - a) prestiti senza interessi o a tasso agevolato per le esigenze familiari conseguenti al matrimonio, ivi compreso l'acquisto della prima casa, sulla base di convenzioni con istituti bancari, finanziari ed enti previdenziali ed assicurativi;
  - b) una riserva pari al venti per cento sui programmi d'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa per la locazione di alloggi alle giovani coppie che intendono contrarre matrimonio;
  - c) il rimborso delle spese relative alla prima attivazione dei servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas nell'abitazione principale;
  - d) il rimborso, per i primi due anni di matrimonio, di una somma pari al 50 per cento delle spese riguardanti l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e la tassa sui rifiuti relative all'abitazione principale.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le fasce di reddito dei destinatari dei benefici di cui il comma 1 nonché gli indirizzi per la concessione, da parte dei comuni, singoli e associati, dei benefici stessi.
3. La mancata esibizione dell'atto matrimoniale entro un anno dalla concessione dei benefici di cui al comma 1, comporta la revoca della concessione stessa ed il recupero delle somme erogate con l'applicazione dei normali tassi di interesse bancari.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

**Art. 6**

(Iniziative socio-educative per la prima infanzia, la preadolescenza e l'adolescenza)

1. Ad integrazione di quanto previsto dalla legislazione vigente, la Regione incentiva i comuni, singoli e associati e le comunità montane, che promuovono iniziative, anche sperimentali, di carattere socio – educativo - culturale per la prima infanzia, la preadolescenza e l'adolescenza, che rispondano maggiormente alle attuali istanze della famiglia.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte, in particolare, a:
  - a) potenziare i servizi socio - educativi per la prima infanzia, anche mediante convenzioni con enti e soggetti che gestiscono tali servizi;
  - b) realizzare interventi educativi assistenziali domiciliari rivolti a famiglie con bambini affetti da particolari patologie o handicap che impediscano, in via temporanea o permanente, la frequenza dei servizi educativi e della scuola dell'obbligo e a famiglie con adulti anziani non autosufficienti;
  - c) attuare asili nido a favore dei figli di lavoratori presso la sede di imprese pubbliche e private, previe apposite convenzioni con i comuni competenti per territorio;
  - d) realizzare forme di autorganizzazione familiare, quali i nidi famiglia; per nido famiglia si intende l'attività di cura di bambini da zero a tre anni svolta senza fini di lucro e promossa ed autogestita dalle famiglie utenti;
  - e) incrementare il servizio di assistente familiare per bambini che non possono usufruire dei servizi di cui alle lettere a) e c);
  - f) organizzare servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini di età da diciotto mesi a tre anni, per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, escluse le prestazioni relative alla mensa ed al riposo pomeridiano;
  - g) favorire l'utilizzazione di strutture e supporti tecnico - organizzativi per la realizzazione di spazi attrezzati per l'infanzia gestiti da associazioni di volontariato;
  - h) costruire ludoteche pubbliche o private intese come servizio educativo –culturale - ricreativo, tendente a valorizzare le capacità creative ed espressive dei bambini;
  - i) realizzare centri d'incontro per preadolescenti ed adolescenti aventi finalità socializzanti, culturali e pedagogiche, con il supporto di operatori educativi dotati di specifica competenza professionale e con la eventuale collaborazione dei genitori.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 7**

(Iniziative in favore delle famiglie numerose)

1. La Regione, in considerazione dell'apporto che in termini di valori sociali hanno dato le famiglie numerose alla storia ed alle tradizioni della nostra comunità, ed aderendo alle indicazioni dall'art. 31 della Costituzione, favorisce iniziative a tutela ed in favore delle famiglie numerose.
2. Per famiglia numerosa s'intende il nucleo familiare, residente nel territorio campano per almeno da cinque anni, composto da almeno quattro figli, tra naturali, adottivi o affidati di età non superiore ai 26 anni, che risultino fiscalmente a carico.
3. La Regione provvede a realizzare progetti volti a consentire l'aiuto materiale a quelle famiglie ove siano presenti almeno tre figli in età prescolare. In tali iniziative rientrano anche progetti di servizio civile, attraverso associazioni e strutture di volontariato riconosciute a livello nazionale.
4. La Regione concede, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, della L. R. 28 marzo 2002, n.3, alle famiglie ove vi siano almeno tre figli titolari di abbonamenti per uso scolastico di trasporto cittadino e/o interprovinciale e/o regionale una ulteriore riduzione pari al 40% del costo per ciascun abbonamento.
5. La Regione provvede a favorire particolari convenzioni con gli enti erogatori dei servizi (luce elettrica, gas, acqua) al fine di ottenere in favore delle famiglie numerose trattamenti equi parametrati al numero di componenti il nucleo familiare.
6. Le famiglie numerose di cui al comma 2 del presente articolo sono esonerate dal pagamento del 50% dell'addizionale regionale sull'IRPEF (IRE) e del 30% del costo dei ticket sanitari.
7. La Regione eroga contributi economici alle famiglie numerose per l'acquisto di testi scolastici per le scuole medie ed universitari, e per favorire attività sportive.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 8**

(Iniziative per consentire la permanenza di persone non autosufficienti nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare)

1. La Regione, nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni rientranti nel sistema di assistenza domiciliare, promuove ed incentiva iniziative volte a consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica, che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero e nei centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", di continuare a vivere nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, per ciò che concerne le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria indicate all'articolo 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni, possono prevedere, nell'ambito dei propri regolamenti, la concessione, su richiesta degli aventi diritto all'assistenza domiciliare:
  - a) di titoli validi per l'acquisto di servizi dai soggetti pubblici e dai soggetti privati convenzionati e/o accreditati, erogatori di prestazioni sociali;
  - b) di contributi economici al nucleo familiare dell'assistito per le prestazioni sociali effettuate direttamente dalla famiglia.
3. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, determina gli indirizzi per la concessione dei titoli e dei contributi di cui al comma 2, lettere a) e b).



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 9**

(Associazionismo familiare)

1. La Regione promuove ed incentiva, anche in forma coordinata con gli enti locali, l'associazionismo familiare come modalità necessaria per garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla realizzazione della politica regionale per la famiglia.
2. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, in base al quale vengono gestite dall'ente pubblico le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, si impegna a valorizzare e sostenere la solidarietà tra le famiglie e a dare impulsi ad esperienze di autorganizzazione, promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale rivolte a:
  - a) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atte a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione delle banche del tempo di cui al comma 3;
  - b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, formazione ed informazione sull'identità ed il ruolo sociale della famiglia.
3. Per banche del tempo si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza, vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno.
4. La Regione inserisce tra gli interventi previsti dagli atti di programmazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, l'incentivazione delle attività di cui al comma 2.
5. Le associazioni e le formazioni di privato sociale di cui al comma 2, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato previsto dalla legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9 concernente: "Norme per la valorizzazione del volontariato e regolamentazione dei rapporti con la Regione e gli Enti locali" e successive modificazioni, possono stipulare convenzioni con la Regione o con altri enti pubblici per lo svolgimento di attività o per la gestione di servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia.



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Assemblea

**Art. 10**

(Sportelli per la famiglia)

1. I comuni, singoli e associati, attivano, nell'ambito delle risorse destinate dal piano socio - assistenziale, appositi sportelli per la famiglia, che assicurino attività di supporto per agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari e l'accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari.
2. Gli enti di cui al comma 1, in collaborazione con la Regione, individuano forme di coordinamento tra gli sportelli per la famiglia ed i servizi regionali, provinciali, comunali, delle aziende sanitarie locali (ASL) e degli altri enti pubblici che svolgono attività d'interesse per i nuclei familiari al fine di fornire un supporto complessivo alla famiglia.
3. Le forme di coordinamento tra i servizi regionali e gli sportelli di cui al comma 1, finalizzate all'erogazione dei benefici di cui alla presente legge, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 11**

(Osservatorio permanente sulla famiglia)

1. E' istituito presso il Consiglio regionale l'Osservatorio permanente sulle famiglie, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio è composto da n. 5 esperti, nominati dal Consiglio Regionale, e da n. 1 rappresentante per ogni associazione di famiglie costituite a livello nazionale e operante nel territorio regionale .
3. L'Osservatorio è presieduto dall'Assessore Regionale ai Servizi Sociali o da un suo delegato.
4. L'Osservatorio, in particolare:
  - a) studia e analizza le situazioni di disagio, di devianza, di violenza, di monoparentalità, nonché del rapporto tra responsabilità familiari, impegni lavorativi e accesso ai servizi socio – educativi - assistenziali;
  - b) valuta l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti, pubblici e privati, da gruppi e associazioni;
  - c) presenta agli organi regionali proposte sulla politica a sostegno della famiglia;
  - d) esprime pareri in ordine ai provvedimenti concernenti gli strumenti regionali di programmazione sociale e sanitaria che abbiano interesse per la famiglia.
5. L'Osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle strutture regionali di ricerca ed analisi. Può, previa apposita convenzione, avvalersi anche di enti specializzati ed istituti universitari.
6. Il Consiglio Regionale fornisce la struttura competente ad assicurare all'Osservatorio i locali, le attrezzature ed il personale necessari al suo funzionamento.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 12**

(Commissione consiliare per le politiche familiari)

1. La Commissione consiliare per le politiche familiari è istituita come strumento del Consiglio regionale per le politiche familiari.
2. La Commissione:
  - a) esamina il piano triennale di programmazione di cui all'articolo 4, comma 1;
  - b) presenta agli organi regionali proposte sulle politiche familiari;
  - c) promuove periodici rapporti, anche sulla base dell'attività dell'Osservatorio, sullo stato di attuazione della presente legge;
  - d) partecipa con proposte e osservazioni alla predisposizione degli strumenti regionali di programmazione sanitaria e dei progetti - obiettivo e alla attività relativa alla Conferenza Stato-Regioni.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 13**

(Conferenza regionale sulla famiglia)

1. La Giunta regionale, riconoscendo uno specifico valore alle strutture associative tra le famiglie, organizza, sentiti l'Osservatorio e le commissioni consiliari competenti, di norma con cadenza annuale, una Conferenza regionale sulla famiglia, presieduta dall'assessore regionale competente in materia di servizi sociali, allo scopo di acquisire elementi utili alla predisposizione dei programmi regionali relativi alle materie disciplinate dalla presente legge.
2. Alla Conferenza di cui al comma 1 partecipano le province, i comuni, le comunità montane, le ASL e le aziende ospedaliere, gli altri enti ed aziende interessati, gli enti, anche privati, gestori di servizi sociosanitari e di formazione, le consulte femminili, le commissioni di parità, le parti sociali, le organizzazioni economiche, le organizzazioni di volontariato, le associazioni delle famiglie, delle casalinghe ed ogni altro soggetto che operi nei campi previsti dalla presente legge.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 14**

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge viene istituito il capitolo di spesa n. denominato: "Fondo per le iniziative a sostegno dei nuclei familiari" che viene iscrivendo, per l'anno 20..., la somma di €.....
2. Gli oneri relativi alla corresponsione dei compensi di cui all'articolo 11, comma 7, trovano copertura con i fondi previsti dallo stesso capitolo.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
*Servizio Assemblea*

**Art. 15**

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge, ai sensi del vigente Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Campania